

Baloise PMI

Protezione giuridica impresa

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2018

Baloise protezione giuridica familiare

per titolari d'impresa

Condizioni particolari per titolari di ditte individuali, azionisti unici o di maggioranza, soci (di Sagl, ecc.)

Edizione 2018

Baloise PMI Protezione giuridica impresa

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali a partire da pagina 4

Gentile cliente,

Le informazioni sul prodotto contribuiscono a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e l'entità dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).

Il contratto assicurativo sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per i contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein si applica il diritto locale nel caso lo impongano norme imperative. In questi casi sono valide, in complemento a queste CC, le "Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito "Basilese"), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In internet ci trova su www.baloise.ch.

2. Fornitore di prestazioni

La consulenza e la gestione dei casi giuridici avvengono da parte di Assista Protezione giuridica SA, Vernier/GE (in seguito "Assista").

3. Estensione della copertura assicurativa

L'assicurazione protezione giuridica per imprese offre protezione giuridica in molteplici ambiti giuridici con cui potrebbe trovarsi confrontata un'impresa.

A dipendenza dell'attività commerciale, sono disponibili tre varianti di protezione giuridica nei pacchetti ECO, SMART e TOP.

In aggiunta a questi pacchetti si può sottoscrivere la protezione giuridica del locatore o la protezione giuridica familiare per titolari d'impresa. Indipendentemente della protezione giuridica d'impresa, o in aggiunta a questo prodotto, è possibile sottoscrivere la protezione giuridica veicoli aziendali e/o la protezione giuridica per conducenti per corse aziendali con veicoli non aziendali.

Nelle condizioni contrattuali (CC) trova i dettagli delle coperture relative ai singoli pacchetti e moduli.

4. Prestazioni assicurate

Nei casi giuridici coperti, Assista interviene e consiglia le persone assicurate, difendendo i loro interessi.

Inoltre Assista assume i costi per le necessarie prestazioni di protezione giuridica, fino all'importo massimo delle somme assicurate indicate nel catalogo delle prestazioni.

Tutte le somme assicurative indicate nelle presenti CGA includono l'IVA ed eventuali ulteriori tasse e contributi.

5. Esclusioni più importanti

Sono esclusi dalla copertura i moduli non indicati sul contratto assicurativo, gli ambiti giuridici e i rischi non indicati nei singoli pacchetti e moduli, nonché i litigi e le prestazioni non coperte secondo le condizioni generali di assicurazione.

6. Premio

L'ammontare del premio dipende dai pacchetti e moduli scelti come pure, a dipendenza del pacchetto e modulo, dalla massa salariale AVS, dalla cifra d'affari, dal numero delle targhe o degli oggetti locati.

Il premio viene riscosso annualmente dalla Basilese.

Le indicazioni sul premio sono riportate sulla domanda, rispettivamente sul contratto assicurativo.

Modifiche di fatti rilevanti per la determinazione del rischio (attività commerciale, massa salariale AVS, cifra d'affari, numero delle targhe o numero di oggetti locati) maggiori del 15% sono da annunciare alla Basilese al più tardi due mesi prima del successivo periodo assicurativo.

7. Inizio e durata del contratto assicurativo

L'inizio e la durata della protezione assicurativa sono indicati nel contratto d'assicurazione.

Alla fine del periodo assicurativo convenuto, il contratto d'assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta scritta da una delle parti al più tardi 3 mesi prima del termine di scadenza annuale.

8. Obblighi dell'assicurato

L'assicurato è tenuto a notificare al più presto il caso giuridico alla Basilese.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato/gli assicurati si astiene/astengono da ogni intervento.

Se l'assicurato/lo stipulante viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni.

9. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale Assista ha corrisposto una prestazione	Assicuratore: al più tardi alla liquidazione del caso	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicurato
		Assicurato: Al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza della liquidazione del caso	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
	Cambia il proprietario dell'impresa assicurata (passaggio di proprietà, non vale per persone giuridiche)	Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso conoscenza del nuovo proprietario	30 Tage nach Zugang der Kündigung beim neuen Eigentümer
		Contraente: 30 giorni dal cambiamento di proprietà	Passaggio di proprietà
Contraente	Aumento di premi e franchigie, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento del premio in seguito a un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale previsto dall'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta
Motivi particolari di estinzione		Momento dell'estinzione	
Fallimento del contraente		Apertura del fallimento	
Trasferimento della sede all'estero		Giorno del trasferimento	
Ritardo nel pagamento		2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non richieda legalmente il premio scoperto (procedura esecutiva).	

10. Ritardo nel pagamento e conseguenze del sollecito

Se il premio non viene pagato nonostante un sollecito scritto, la Basilese fissa una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima rimane senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Con il pagamento completo dei premi scoperti e di eventuali tasse, il contratto assicurativo può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa, a titolo retroattivo, per il periodo dell'interruzione.

Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell'interruzione neppure dopo la riattivazione. Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non richieda legalmente il premio scoperto (procedura esecutiva).

11. Reclami

Per eventuali reclami vogliate rivolgervi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

E-mail: reclami@baloise.ch

12. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all'elaborazione elettronica dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese e da Assista conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se il contraente ha concesso la sua autorizzazione in merito.

Clausola per la concessione d'autorizzazione: in vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola che ci autorizza a elaborare i dati in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese e Assista elaborano i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se è il caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine, la Basilese può elaborare i dati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: nell'interesse di tutti gli assicurati, può avere luogo secondo i casi uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera e all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati del contraente.

Gli intermediari possono ricevere i dati riguardanti il contraente e disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto a osservare il loro particolare dovere di segretezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: a norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

Baloise PMI Protezione giuridica impresa

Condizioni contrattuali

A Disposizioni generali

Prestazioni assicurate

A1

Nei casi giuridici coperti, Assista interviene e consiglia le persone assicurate, difendendo i loro interessi.

Inoltre Assista assume i costi per le necessarie prestazioni di protezione giuridica, fino all'importo massimo della somma assicurata indicata nel catalogo delle prestazioni.

Prestazioni interne

A1.1

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

Prestazioni esterne

A1.2

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base al catalogo delle prestazioni alle cifre B1.4, B1.5, B2.3, B4.3 e B5.2 fino all'importo massimo delle somme assicurate:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;
- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato;
- d) le tasse e spese di giustizia di tribunali arbitrali;
- e) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute all'assicurato spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite;
- f) le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino 100 CHF. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria;
- g) le spese di un interprete rispettivamente le spese per traduzioni, con l'accordo di Assista, o se ordinate da un tribunale o da un'autorità;
- h) le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura d'incasso avvenga fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di 5000 CHF;
- i) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- j) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

Limitazione delle prestazioni

A1.3

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

Franchigia

A1.3.1

L'eventuale applicazione di una franchigia risulta da quanto indicato nel catalogo delle prestazioni. Se è prevista una franchigia, la somma assicurata o la prestazione assicurativa da pagare è ridotta, per ogni caso giuridico, della franchigia ivi indicata.

Colpa grave

A1.3.2

Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

All Rights

A1.3.3

La protezione giuridica All Rights nel pacchetto TOP non comporta una copertura più estesa di quella prevista per questo prodotto nell'insieme degli ambiti giuridici e dei rischi assicurati o assicurabili, le cui estensioni di copertura sono delimitate dalla validità territoriale, dalla definizione dei contenuti dei rischi, dalle somme assicurate o dalle particolarità indicate nel catalogo delle prestazioni. In questo contesto non è rilevante se l'assicurato poteva o meno stipulare il pacchetto o modulo. Sono assicurati esclusivamente litigi derivanti da ambiti giuridici e rischi non assicurabili tramite i diversi pacchetti e moduli supplementari, e che non sono citate nelle esclusioni generali.

Prestazioni non assicurate

A1.3.4

Le seguenti prestazioni non vengono assunte da Assista:

- a) il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- b) le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c) le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- e) le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Copertura territoriale

A2

In generale

A2.1

La validità territoriale è indicata nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra B1.4, B1.5, B2.3, B4.3 e B5.2) e può variare a seconda del rischio.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

Designazione dei territori

A2.2

- La designazione "CH/FL" comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- La designazione "CH/FL/A/D/F/I" comprende la Svizzera, il Principato del Liechtenstein, l'Austria, la Germania, la Francia e l'Italia.
- La designazione "UE/AELS" comprende i paesi membri dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio, inclusi la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Copertura temporale

A3

Date determinanti

A3.1

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale periodo di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

Termini di attesa

A3.2

I rispettivi termini di attesa sono indicati nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra B1.4, B1.5, B2.3, B4.3 e B5.2).

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

Inizio e durata dell'assicurazione

A4

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nel contratto di assicurazione.

L'assicurazione è conclusa per il periodo indicato nel contratto di assicurazione. Alla fine di questo periodo si rinnova tacitamente di volta in

volta di 12 mesi, salvo ricezione della disdetta scritta da una delle parti, al più tardi 3 mesi prima della data di scadenza.

Premi

A5

Pagamento

A5.1

Il primo premio deve essere pagato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del contratto assicurativo. I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

Calcolo

A5.2

L'importo del premio dipende dai pacchetti e moduli scelti, come pure, a dipendenza del pacchetto e modulo, dai fattori rilevanti per la determinazione del rischio soggiacente, quali l'attività commerciale, la massa salariale AVS, la cifra d'affari, il numero delle targhe o il numero degli oggetti locati.

Modifica del rischio

A5.3

Modifiche maggiori del 15% di fattori rilevanti per la determinazione del rischio vanno annunciate alla Basilese al più tardi due mesi prima del successivo periodo assicurativo.

Per i fattori rilevanti per il rischio determinati quantitativamente (numero di targhe o di oggetti locati), vale la regola secondo cui, per calcolare la variazione ammissibile non soggetta a notifica, occorre arrotondare al numero intero successivo.

Cambiamenti straordinari quali fusioni, riprese o modifiche sostanziali dell'attività aziendale vanno annunciate alla Basilese senza indugio entro l'anno assicurativo.

Diritto di disdetta in caso di modifica del premio

A5.4

La Basilese comunicherà all'assicurato un'eventuale modifica del premio al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Se l'assicurato non rescinde il contratto al più tardi il giorno della scadenza dell'anno assicurativo, il nuovo premio è considerato come accettato.

Comunicazioni

A6

Le comunicazioni della Basilese o di Assista all'assicurato sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto.

Ogni cambiamento d'indirizzo dell'assicurato deve essere comunicato immediatamente alla Basilese.

Foro e diritto applicabile

A7

Per controversie in merito a questo contratto vale esclusivamente il foro svizzero della sede, rispettivamente del domicilio di una delle parti.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Esclusioni

A8

Le seguenti esclusioni generali valgono per tutti i pacchetti e moduli, salvo indicazioni contrarie.

- a) litigi in relazione all'acquisto/vendita di cartevalori, a operazioni a termine, speculative o di investimento, a fusioni o riprese aziendali, anche solo parziali, a rilevamenti patrimoniali, oppure a giochi e scommesse;
- b) litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
- c) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale;
- d) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire. Inoltre esclusa per architetti, ingegneri civili e altri progettisti specializzati: la difesa contro le pretese contrattuali per danni, per difetti a impianti e costruzioni, come pure per meri danni patrimoniali;
- e) litigi in relazione all'attività di imprenditore generale o totale.
È da considerarsi imprenditore generale colui che, sulla base di un progetto esistente, viene incaricato dal committente di realizzare l'intera opera o una parte di essa.
È ritenuto imprenditore totale colui che viene incaricato dal committente di realizzare contemporaneamente sia l'integralità del progetto che l'esecuzione completa (compresa la direzione lavori) dell'opera o di una parte di essa;
- f) litigi tra persone fisiche e giuridiche assicurate dallo stesso contratto assicurativo, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- g) litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o amministrative, compreso il loro tentativo;
- h) le controversie risultanti da eventi bellici o terroristici, e dai cambiamenti della struttura dell'atomo;
- i) procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- j) difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata revocata;
- k) litigi dell'assicurato nella sua qualità di locatore o sublocatore di immobili. Sono riservate le coperture previste alla cifra B2.3 del modulo supplementare della protezione giuridica del locatore;
- l) litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture;
- m) litigi in relazione ai diritti dei beni immateriali, al diritto dei cartelli, al diritto sulla concorrenza sleale e alla tutela degli interessi giuridici nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. Sono riservate le coperture secondo le cifre B1.5 lit. d), e) e f) dei pacchetti SMART e TOP;
- n) litigi in relazione a contratti d'impiego di sportivi o allenatori professionisti;
- o) nei pacchetti ECO, SMART e TOP:
litigi degli assicurati nella loro qualità di acquirente, venditore, proprietario, comodante, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore.
Sono riservate le eccezioni previste alla cifra B1.5 lit. a per i litigi di imprese assicurate e dichiarate quali commercianti di veicoli a motore con fornitori e clienti in qualità di acquirenti o venditori di veicoli a motore destinati alla vendita diretta al cliente finale, come pure l'eccezione prevista alla cifra B1.4 lit. m per i litigi in qualità di conducente di un veicolo a noleggio nell'ambito della protezione giuridica per viaggi professionali;

- p) litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;

Riservata la protezione giuridica All Rights nel pacchetto TOP, sono altresì esclusi:

- q) tutti gli ambiti giuridici non menzionati nei singoli pacchetti o moduli;
- r) i litigi in relazione alle partecipazioni ad imprese;
- s) i litigi in relazione al diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni, nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi;
- t) i litigi in relazione a
 - acquisizione, alienazione o realizzazione forzata di immobili;
 - pegno immobiliare;
 - progettazione, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere. È riservata la copertura secondo le cifre B1.4 lit. j) e B1.5 lit. c);
- u) i litigi fra comproprietari in proprietà per piani o comproprietà semplice all'interno della stessa proprietà per piani o comproprietà, come pure litigi con l'amministrazione di una proprietà per piani o comproprietà.

B Catalogo delle prestazioni e moduli di protezione giuridica

Pacchetti protezione giuridica impresa

B1

Persone assicurate

B1.1

Sono assicurati:

- a) lo stipulante (persona privata o giuridica), incluse le filiali con sedi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- b) soci, membri del consiglio di amministrazione, di fondazione o direttivo;
- c) persone legate da un contratto di lavoro e personale a prestito;
- d) membri di famiglia e partner dello stipulante che lavorano per l'impresa.

Qualità assicurate

B1.2

Sono coperte le persone assicurate

- a) nell'ambito della loro attività aziendale;
- b) nella loro qualità di proprietari o possessori degli immobili assicurati.

Immobili assicurati

B1.3

Sono assicurati i fondi edificati e situati in Svizzera, di proprietà dell'impresa assicurata o da essa presi in locazione o in affitto, e che vengono utilizzati dall'impresa assicurata per attività direttamente connesse con quella aziendale assicurata.

Rischi assicurati nel pacchetto ECO

B1.4

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a) Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno e il torto morale da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.	UE/AELS 1000 000 Mondo 150 000	nessuno	
b) Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese fondate sul diritto delle assicurazioni private.	UE/AELS 1000 000	nessuno	
c) Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese fondate sul diritto delle assicurazioni sociali.	CH/FL 1000 000	nessuno	
d) Contratto di affitto e di locazione Litigi dell'assicurato in qualità di locatario o affittuario di fondi, edifici o locali utilizzati per la propria impresa.	CH/FL 1000 000	3 mesi	
e) Contratto di lavoro Litigi dell'assicurato in qualità di datore di lavoro e fondati su un contratto di lavoro.	UE/AELS 1000 000	3 mesi	
f) Procedura amministrativa Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure amministrative riguardanti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l'impresa assicurata.	CH/FL 1000 000	3 mesi	
g) Diritto della proprietà e altri diritti reali Litigi concernenti → la proprietà, il possesso o altri diritti reali su cose mobili e animali → la proprietà degli immobili assicurati → le servitù attive o passive, nonché gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario	UE/AELS 1000 000	3 mesi	
h) Diritto penale Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza. Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato, se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite.	UE/AELS 1000 000 Mondo 150 000	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
i) Contratti concernenti beni mobili destinati all'uso proprio Litigi derivanti da contratti previsti dal codice delle obbligazioni e concernenti beni mobili destinati direttamente ed esclusivamente all'utilizzo proprio dell'impresa assicurata.	UE/AELS 1000 000	3 mesi	
j) Protezione giuridica del committente Litigi dell'assicurato in relazione a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto per lavori agli immobili assicurati. È anche assicurata: → le procedura inerente l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se legato a un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto → la difesa da un'opposizione contro propri progetti di costruzione	UE/AELS 50 000	3 mesi	

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
k) Diritto dell'espropriazione Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (lista esaustiva): → espropriazione → deprezzamento del fondo	CH/FL 1 000 000	3 mesi	
l) Diritto di vicinato Litigi dell'assicurato in materia di diritto civile nei confronti del vicino diretto dell'edificio assicurato in caso di (lista esaustiva): → impedimento della vista → manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi → immissioni (rumore, fumo, odori) Sono assicurati anche i litigi dell'assicurato in caso di opposizione a progetti di costruzione inoltrati da un confinante diretto.	CH/FL 1 000 000	3 mesi	
m) Protezione giuridica per viaggi professionali Litigi dell'assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in previsione o nell'ambito di un viaggio professionale (lista esaustiva): → trasporto di bagagli e di persone → viaggio "tutto compreso" → alloggio e albergo → noleggio di un veicolo per la circolazione stradale	UE/AELS 150 000	3 mesi	
Litigi a seguito di un incidente nella circolazione stradale o nel trasporto pubblico, che l'assicurato subisce durante un viaggio professionale volto all'espletamento dei compiti assegnatigli nell'impresa assicurata: → Diritto della responsabilità civile Pretese extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno, incluse quelle fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. → Diritto delle assicurazioni Litigi dell'assicurato concernenti i suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, privati o pubblici, stabiliti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un caso coperto. → Diritto penale Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite in un incidente coperto nell'espletamento della professione.	Mondo 150 000	nessuno	
n) Informazioni giuridiche telefoniche Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni su questioni giuridiche concernenti gli ambiti di attività dell'azienda assicurata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.	CH/FL	nessuno	

Rischi supplementari assicurati nei pacchetti SMART e TOP

B1.5

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a) Protezione giuridica complementare in materia di contratti Litigi dell'assicurato con clienti e fornitori di merce e prestazioni derivanti da contratti previsti dal codice delle obbligazioni e dai seguenti ulteriori contratti (lista esaustiva): → contratto di manutenzione → contratto di insegnamento → contratto di vendita con consegna successiva → contratti di abbonamento e di telecomunicazioni → contratto di fornitura di energia → contratto di spedizione → leasing → contratto di trasporto di bagagli e di persone → contratto di viaggio → contratto di albergo → contratto di alloggio e ristorazione	UE/AELS SMART 150 000 TOP 300 000	3 mesi	Per litigi relativi a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto concernenti costruzioni sono riservate le seguenti condizioni: → quale committente o mandante: cifra B1.4 lit. j) → quale impresario o mandatario: cifra B1.5 lit. c)
b) Contratto di distribuzione esclusivo e franchising Litigi dell'assicurato relativi al contratto di distribuzione esclusivo e franchising con il fornitore e il datore del franchise per questioni legate a oggetti mobili e prestazioni.	UE/AELS SMART 150 000 TOP 300 000	3 mesi	
c) Appalto e mandato propriamente detto concernente costruzioni Litigi dell'assicurato quale impresario o mandatario in un contratto d'appalto o di mandato propriamente detto avente per oggetto una costruzione. È assicurata anche la procedura inerente l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se legata a un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto.	UE/AELS SMART 150 000 TOP 300 000	3 mesi	A questi litigi si applica una franchigia del 20% ai costi esterni secondo la cifra A1.2. Il limite superiore della franchigia ammonta a 10 000 CHF. Non è data alcuna copertura se la mercede totale richiesta dall'assicurato supera 1 000 000 CHF.
d) Diritto dei beni immateriali Litigi derivanti da pretese avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti fondate sul diritto dei marchi, del design, d'autore e dei segni distintivi dell'azienda.	UE/AELS SMART 25 000 TOP 50 000	3 mesi	
e) Diritto sulla concorrenza sleale Litigi derivanti da pretese di diritto civile e da pretese nel contesto di procedimenti amministrativi fondate sul diritto sulla concorrenza sleale, avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti, come pure la difesa in procedimenti penali.	UE/AELS SMART 25 000 TOP 50 000	3 mesi	
f) Diritto dei cartelli Litigi derivanti da pretese di diritto civile e da pretese nel contesto di procedimenti amministrativi per ostacolo alla concorrenza, avanzate dall'assicurato o rivolte nei suoi confronti, come pure la difesa in procedimenti penali.	CH/FL SMART 25 000 TOP 50 000	3 mesi	
g) Diritto sulla protezione dei dati Litigi fondati sul diritto svizzero e del Principato del Liechtenstein sulla protezione dei dati.	UE/AELS SMART 25 000 TOP 50 000	3 mesi	

I seguenti rischi sono assicurati esclusivamente con il pacchetto TOP:

h) Incasso Incasso di pretese dell'impresa assicurata derivanti da contratti con clienti, oggetto di messa in mora infruttuosa, non periodiche, non attinenti a prestazioni mediche, come pure di pretese non contestate e non prescritte, fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni o di una comminatoria di fallimento.	CH/FL	50 000	3 mesi	La copertura è valida per pretese con un valore litigioso minimo di 500 CHF e nei confronti di debitori attestanti una sufficiente solvibilità. Non sussiste alcuna copertura se fra la data dell'emanazione della fattura e l'annuncio del caso sono trascorsi più di 180 giorni. Se il debitore fa opposizione nel contesto della procedura di incasso, la pretesa è da intendersi come contestata.
--	-------	--------	--------	---

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
<p>i) Protezione giuridica All Rights Litigi derivanti da ambiti giuridici e concernenti rischi che non sono assicurabili tramite i pacchetti o moduli del presente prodotto. In questo contesto è irrilevante se l'assicurato abbia potuto o meno stipulare il pacchetto o modulo.</p>	CH/FL/A/ D/F/I 50 000	3 mesi	A questi litigi si applica una franchigia del 20% sui costi esterni secondo la cifra A1.2., ma al minimo 2000 CHF. Il limite superiore della franchigia ammonta a 5000 CHF. Le esclusioni elencate alla cifra A8 lit-a)-p) valgono anche per la protezione giuridica All Rights. La protezione giuridica All Rights non comporta una più ampia copertura negli ambiti giuridici e rischi assicurati o assicurabili indicati nel catalogo delle prestazioni, le cui estensioni di copertura sono limitate dalla validità territoriale, dalla definizione dei contenuti dei rischi, dalle somme assicurate o dalle particolarità indicate nel catalogo delle prestazioni.

Modulo supplementare protezione giuridica del locatore

B2

Persona e qualità assicurata

B2.1

È assicurato:

Lo stipulante nella sua qualità di proprietario o locatore – nella locazione e nell'affitto – degli immobili assicurati.

Immobili assicurati

B2.2

Sono assicurati gli immobili mono- e plurifamiliari, gli immobili multifunzionali adibiti a uffici e abitazione o abitazione ed edificio commerciale, come pure i locali annessi e i posteggi che ne fanno parte, situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Va assicurata obbligatoriamente la totalità degli enti attribuibili a locazione, di tutti gli immobili di proprietà dell'assicurato.

Rischi assicurati

B2.3

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
<p>a) Diritto di locazione in qualità di locatore Litigi dell'assicurato quale locatore di un immobile assicurato.</p>	CH/FL 150 000	3 mesi	
<p>b) Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente.</p>	CH/FL 1 000 000	nessuno	
<p>c) Diritto delle assicurazioni Litigi dell'assicurato riguardanti sue pretese verso gli istituti assicurativi e concernenti gli immobili assicurati.</p>	CH/FL 1 000 000	nessuno	
<p>d) Diritto penale Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza. Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere sue pretese di risarcimento danni a seguito di danni subiti all'immobile assicurato.</p>	CH/FL 1 000 000	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
e) Diritto della proprietà e altri diritti reali Litigi concernenti → la proprietà degli immobili assicurati → le servitù attive o passive nonché gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario	CH/FL 1000000	3 mesi	
f) Diritto dell'espropriazione Litigi dell'assicurato con l'ente pubblico in caso di (lista esaustiva): → espropriazione → deprezzamento del fondo	CH/FL 1000000	nessuno	
g) Contratto di lavoro e mandato propriamente detto per custodia, manutenzione e amministrazione Litigi dell'assicurato con le persone da lui assunte o a cui ha conferito un mandato per la custodia, la manutenzione o l'amministrazione degli immobili assicurati.	CH/FL 150000	3 mesi	
h) Protezione giuridica del committente SLitigi dell'assicurato relativi a un contratto di appalto o contratto di mandato propriamente detto concernenti lavori sugli immobili assicurati. Sono anche assicurate: → la procedura per l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, se riguarda un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto → la difesa da un'opposizione contro progetti di costruzione propri	CH/FL/A/ D/F/I 150000	3 mesi	Nel caso in cui per i lavori fosse necessaria un'autorizzazione ufficiale (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale dei lavori non supera 200000 CHF.

Modulo supplementare protezione giuridica famigliare per titolari d'azienda

B3

Valgono le condizioni generali del prodotto "Baloise protezione giuridica famigliare per titolari d'impresa".

Protezione giuridica veicoli aziendali

B4

Veicoli assicurati

B4.1

Sono assicurati i veicoli a motore e nautici di proprietà dell'assicurato o da lui presi in leasing, immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Vanno assicurati obbligatoriamente tutti i veicoli immatricolati a nome dell'assicurato.

Se un veicolo assicurato non è momentaneamente utilizzabile, l'assicurazione si estende al veicolo sostitutivo.

Persone assicurate

B4.2

Sono assicurati:

- Lo stipulante nella sua qualità di proprietario o detentore dei veicoli assicurati;
- i conducenti autorizzati dei veicoli assicurati;
- i passeggeri di un veicolo assicurato con residenza in Svizzera o nei paesi limitrofi nell'ambito di viaggi a titolo gratuito.

Rischi assicurati

B4.3

Vale il principio secondo cui sono assicurati i litigi nell'ambito dei rischi qui sotto elencati, se in diretto rapporto a un veicolo assicurato.

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a) Diritto della responsabilità civile Pretese legali extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.	UE/AELS 1000 000	nessuno	
b) Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.	UE/AELS 1000 000	nessuno	
c) Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.	CH/FL 1000 000	nessuno	
d) Diritto penale Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito di un incidente della circolazione o di una violazione delle regole sulla circolazione stradale. Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.	UE/AELS 1000 000	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
e) Procedura amministrativa → procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o alla licenza di circolazione → procedure in merito alla tassazione dei veicoli assicurati	CH/FL 1000 000	nessuno	
f) Diritto dei contratti legati ai veicoli Litigi concernenti un veicolo assicurato e risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva): → compravendita, leasing → riparazione, manutenzione → prestito → nonché litigi dell'assicurato nell'ambito del noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica	UE/AELS 1000 000	3 mesi	Non applicabile a veicoli con targhe "U".
g) Locazione di un garage Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un posteggio o di un garage.	CH/FL 1000 000	3 mesi	
h) Diritti reali Litigi di natura civile inerenti la proprietà, il possesso o altri diritti reali su un veicolo assicurato.	UE/AELS 1000 000	3 mesi	
i) Informazioni giuridiche telefoniche Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni su questioni giuridiche concernenti gli ambiti di attività dell'azienda assicurata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.	CH/FL	nessuno	

Protezione giuridica del conducente

B5

Persone assicurate

B5.1

Sono assicurati:

- a) Il titolare dell'impresa;
- b) persone legate da un contratto di lavoro e personale a prestito;
- c) soci, membri del consiglio di amministrazione, di fondazione o direttivo;
- d) membri di famiglia e partner del titolare dell'impresa che lavorano per l'impresa.

quali conducenti di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica per un viaggio professionale o di prova, come pure per il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro presso lo stipulante. Sono esclusi dalla copertura assicurativa litigi in qualità di conducente di veicoli immatricolati a nome dell'impresa assicurata, o che sono assicurabili tramite la protezione giuridica veicoli aziendali.

Rischi assicurati

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a) Diritto della responsabilità civile Pretese legali extracontrattuali dell'assicurato in risarcimento del danno da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.	UE/AELS 1000 000	nessuno	
b) Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.	UE/AELS 1000 000	nessuno	
c) Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.	CH/FL 1000 000	nessuno	
d) Diritto penale Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali dirette contro di lui in seguito di un incidente della circolazione o di una violazione delle regole sulla circolazione stradale. Partecipazione dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.	UE/AELS 1000 000	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
e) Procedura amministrativa Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre.	CH/FL 1000 000	nessuno	
f) Informazioni giuridiche telefoniche Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni su questioni giuridiche concernenti gli ambiti di attività dell'azienda assicurata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.	CH/FL	nessuno	

C Annuncio e gestione di un caso giuridico

Annuncio

C1

L'assicurato che intende usufruire delle prestazioni di Assista annuncia immediatamente il caso giuridico alla Basilese al numero 00800 24 800 800, oppure allo +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero. La Basilese trasmette subito il caso ad Assista per l'esame della copertura assicurativa e per la determinazione dei passi necessari.

Assista può rifiutare l'assunzione dei costi supplementari generati dal conferimento del mandato a un avvocato, dalla decisione di intraprendere passi legali o dall'interposizione di un ricorso prima che essa abbia dato la sua approvazione.

Gestione

C2

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti e mezzi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non intraprende alcun passo legale o alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

Scelta dell'avvocato

C3

Qualora necessario per la difesa degli interessi dell'assicurato, Assista designa un legale della propria rete di esperti. In alternativa l'assicurato può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente.

Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta dell'assicurato, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non devono far parte dello stesso studio legale.

L'assicurato è obbligato a svincolare il legale dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a fornirle tutti i documenti necessari al trattamento del sinistro.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l'assicurato.

Procedimento arbitrale

C4

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese nella misura delle prestazioni assicurate.

Violazione degli obblighi

C5

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.

In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

Baloise protezione giuridica familiare per titolari d'impresa

Condizioni particolari

A Disposizioni generali

A1

Stipulante

L'impresa indicata nel contratto di assicurazione protezione giuridica PMI Baloise quale stipulante; con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (persona fisica o giuridica).

A2

Persone assicurate

Sono assicurati i titolari d'impresa indicati nominalmente nel contratto di assicurazione di protezione giuridica PMI Baloise, con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, come pure le seguenti persone che vivono con loro nella stessa economia domestica:

- > il coniuge o partner convivente;
- > bambini di età inferiore ai 26 anni.

Sono inoltre assicurati:

- > i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato e trasportati gratuitamente, domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A3

Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte come persone private nella loro qualità di:

- a) persone che esercitano un'attività dipendente;
- b) inquilini;
- c) parti di un contratto coperto da questo contratto assicurativo;
- d) pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di mezzi simili a veicoli, spinti esclusivamente con propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trottinette;
- e) passeggeri di ogni mezzo di trasporto;
- f) conducenti di veicoli a motore e nautici;
- g) proprietari e detentori di veicoli privati a motore e nautici immatricolati a loro nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

A4

Prestazioni assicurate

A4.1

Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti di Assista. Assista assume i relativi costi interni.

A4.2

Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti, Assista finanzia le seguenti prestazioni per i rischi assicurati in base al catalogo delle prestazioni alla cifra B1 e fino all'importo massimo delle somme assicurate:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo di Assista o dal tribunale;

- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato;
- d) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell'assicurato; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alla persona assicurata spettano ad Assista sino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite;
- e) le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino 100 CHF. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con Assista e se la presenza dell'assicurato è necessaria;
- f) le spese di un interprete e le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo di Assista, da un tribunale o da un'autorità;
- g) le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura d'incasso avvenga fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, le prestazioni di Assista sono limitate a un massimo di 5000 CHF;
- h) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista;
- i) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

A4.3

Limitazione delle prestazioni

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

A4.3.1

Colpa grave

Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell'assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

Prestazioni non assicurate

A4.3.2

Le seguenti prestazioni non vengono assunte da Assista:

- a) il danno subito dall'assicurato e il torto morale;
- b) le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c) le multe alle quali viene condannato l'assicurato;
- d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché di esami medici, se è stata ordinata una revoca della licenza di condurre con decisione cresciuta in giudicato;
- e) le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

A5**Copertura territoriale****A5.1**

In generale

La validità territoriale è indicata nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra B1) e può variare a seconda del rischio.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

A5.2

Designazione dei territori

- a) La designazione "CH/FL" comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- b) La designazione "UE/AELS" comprende i paesi membri dell'Unione Europea e dell'Associazione europea di libero scambio, inclusi la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

A6**Copertura temporale****A6.1**

Date determinanti

Il caso giuridico è assicurato se la data determinante per l'evento cade nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e se viene annunciato ad Assista al più tardi 12 mesi dopo la fine del contratto assicurativo.

Quale data determinante per un litigio vale di principio il primo momento in cui si necessita di assistenza giuridica. Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale periodo di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nei litigi di natura assicurativa e di responsabilità civile a seguito di un incidente con danni alla salute, la necessità di assistenza è oggettivamente prevedibile dal momento dell'incidente; nei litigi a seguito di malattia, dal momento dell'inizio dell'incapacità al lavoro.

A6.2

Termini di attesa

I rispettivi termini di attesa sono indicati nel catalogo delle prestazioni per i rischi coperti (cifra B1).

Il termine di attesa non si applica nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio e sussista una copertura temporale ininterrotta.

A7**Inizio e durata dell'assicurazione**

Inizio, durata e disdetta dell'assicurazione sono regolate dal contratto di assicurazione e dalle condizioni contrattuali "Baloise PMI Protezione giuridica impresa".

A8**Fine del contratto di assicurazione in caso di partenza all'estero**

Se l'assicurato trasferisce il domicilio all'estero (eccezion fatta per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

A9**Comunicazioni**

Le comunicazioni della Basilese o dell'Assista alle persone assicurate sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto.

I cambiamenti di indirizzo dei titolari d'impresa assicurati vanno comunicati immediatamente alla Basilese.

A10**Foro e diritto applicabile**

Per controversie in merito al modulo "protezione giuridica familiare per titolari d'impresa", Assista riconosce la competenza del foro del domicilio dell'assicurato. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Berna.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

I. Catalogo delle prestazioni

B1

Rischi assicurati

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
a) Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell'assicurato per il risarcimento del danno e il torto morale da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente, comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato fondate sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.	UE/AELS 500 000 Mondo 100 000	nessuno	
b) Diritto delle assicurazioni private Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni private.	UE/AELS 500 000	nessuno	
c) Diritto delle assicurazioni sociali Litigi dell'assicurato concernenti sue pretese basate sul diritto delle assicurazioni sociali.	CH/FL 500 000	nessuno	
d) Diritto penale Difesa dell'assicurato in procedure penali dirette contro di lui per reati commessi per negligenza. Intervento dell'assicurato in qualità di accusatore privato a tutela dei suoi diritti, qualora tale intervento sia opportuno per far valere le sue pretese di risarcimento e torto morale a seguito di lesioni corporali.	UE/AELS 500 000 Mondo 100 000	nessuno	Se l'assicurato viene accusato di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, l'assicurato viene integralmente prosciolto nel merito dall'accusa mossagli, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale, o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.
e) Diritti del viaggiatore Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (elenco esaustivo): → carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero) → trasporto di bagagli e di persone → viaggio "tutto compreso" → ristorazione e alloggio → locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento o di una casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio	UE/AELS 500 000 Mondo 100 000	3 mesi	
f) Diritto dei consumatori e altri contratti Litigi dell'assicurato concernenti i seguenti contratti (enumerazione esaustiva): → acquisto/vendita (compreso l'acquisto/vendita via internet) → permuta → donazione → locazione di beni mobili → leasing → prestito → deposito → trasporto → credito al consumo → carta di credito → appalto → abbonamento → telecomunicazione	UE/AELS 500 000	3 mesi	

Rischi assicurati	Validità territoriale e somma assicurata in CHF	Termine di attesa	Particolarità
g) Contratto di lavoro Litigi dell'assicurato con il suo datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.	CH/FL 500 000	3 mesi	Fino a un valore litigioso di 300 000 CHF la copertura assicurativa è garantita integralmente. Oltre questo valore, l'assunzione dei costi viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra 300 000 CHF e l'importo del valore litigioso. Il valore litigioso corrisponde alla somma di tutti i crediti e non agli importi esposti in eventuali azioni parziali.
h) Contratto di lavoro in qualità di datore di lavoro Litigi dell'assicurato nella sua qualità di datore di lavoro di collaboratori domestici (addetti alla pulizia nonché alla cura e assistenza di persone) impiegati nell'economia domestica privata del contraente, se sono stati rispettati gli obblighi di annuncio e di autorizzazione legati al rapporto di lavoro.	CH/FL 10 000	3 mesi	
i) Contratto di mandato propriamente detto Litigi dell'assicurato con il suo mandatario risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.	CH/FL 500 000	3 mesi	
j) Contratto di locazione Litigi dell'assicurato con il locatore dell'abitazione o dell'appartamento da lui abitato e litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.	CH/FL 500 000	3 mesi	
k) Diritti reali Litigi di diritto civile derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo a motore o nautico dell'assicurato.	CH/FL 500 000	3 mesi	
l) Diritto dei pazienti Litigi dell'assicurato concernenti pretese contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.	CH/FL 500 000	nessuno	Per trattamenti d'urgenza valgono: UE/AELS: 500 000 Mondo: 100 000
m) Procedura amministrativa → procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o alla licenza di circolazione → procedure legate all'imposizione fiscale di veicoli a motore e natanti immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein	UE/AELS 500 000	nessuno	
n) Informazioni giuridiche telefoniche Gli avvocati e giuristi dipendenti di Assista forniscono informazioni alle persone assicurate su questioni giuridiche di diritto svizzero concernenti la vita privata, nella misura delle loro disponibilità e competenze.	CH/FL	nessuno	

B2**Esclusioni**

Gli ambiti giuridici non menzionati alla cifra B1 quali rischi assicurati sono esclusi dalla copertura assicurativa.

Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- litigi in relazione a un'attività lucrativa indipendente – principale o accessoria – dell'assicurato, come pure all'utilizzo di veicoli a scopo commerciale, salvo se in qualità di conducente o passeggero;
- litigi in relazione all'acquisto/vendita di cartevalori, a operazioni a termine, speculative o di investimento, a fusioni o riprese aziendali, anche solo parziali, a rilevamenti patrimoniali, come pure a giochi e scommesse;
- litigi in relazione a un mutuo a scopo commerciale;
- litigi dell'assicurato in relazione a
 - acquisizione, alienazione o realizzazione forzata di immobili
 - pegno immobiliare;
 - progettazione, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere;
- litigi dell'assicurato in qualità di
 - datore di lavoro, ad eccezione dei litigi secondo la cifra B1 lit. h;
 - sportivo e allenatore professionista;
 - proprietario o comproprietario di un edificio o terreno (inclusa la proprietà per piani);
- litigi in relazione alla funzione dell'assicurato quale consigliere di amministrazione o posizione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa o in un'azienda alla quale partecipa personalmente;

- g) litigi concernenti pretese e obblighi ceduti all'assicurato o da lui acquisiti per successione;
- h) litigi in relazione all'incasso di crediti, ad eccezione della cifra A4.2 lit. g;
- i) la difesa contro pretese fondate sulla responsabilità contrattuale e extracontrattuale, nella misura in cui sussista o debba sussistere per legge un'assicurazione di responsabilità civile tenuta ad intervenire;
- j) litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- k) litigi dell'assicurato in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, violazioni intenzionali di norme di diritto amministrativo o penale, nonché dei loro tentativi;
- l) controversie dell'assicurato risultanti dalla sua partecipazione a risse e tafferugli;
- m) controversie risultanti da eventi bellici o terroristici, nonché dai cambiamenti della struttura dell'atomo;
- n) procedure davanti a giurisdizioni internazionali e sopranazionali;
- o) difesa degli interessi dell'assicurato quale conducente di un veicolo se al momento del sinistro non possedeva la necessaria licenza di condurre o se questa gli era stata ritirata;
- p) litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture;
- q) litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- r) litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista;
- s) pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione alle esclusioni sopra citate.

II. Annuncio e gestione di un caso giuridico

C1

Annuncio

L'assicurato che intende usufruire delle prestazioni di Assista, annuncia immediatamente il caso giuridico alla Basilese, al numero **00800 24 800 800**, oppure allo +41 58 285 28 28 in caso di difficoltà di connessione dall'estero. La Basilese trasmette subito il caso ad Assista per l'esame della copertura assicurativa e per la determinazione dei passi necessari.

Assista può rifiutare l'assunzione dei costi supplementari generati dal conferimento del mandato a un avvocato, dalla decisione di intraprendere passi legali o dall'interposizione di un ricorso prima che essa abbia dato la sua approvazione.

C2

Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e predispone le misure necessarie alla difesa dei suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti e mezzi di prova disponibili.

Fintanto che Assista conduce le trattative, l'assicurato si astiene da ogni intervento. In particolare non affida alcun mandato, non intraprende alcun passo legale o alcuna procedura giudiziaria e non conclude alcuna transazione.

C3

Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi dell'assicurato, Assista designa un legale della propria rete di esperti. In alternativa l'assicurato può, se lo richiede e previa autorizzazione di Assista, scegliere e incaricare un avvocato territorialmente competente.

Nel caso in cui Assista non concordi con la scelta dell'assicurato, quest'ultimo può proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dall'assicurato non devono far parte dello stesso studio legale.

L'assicurato è obbligato a svincolare il legale dal segreto professionale nei confronti di Assista. Egli autorizza il legale a orientare Assista sugli sviluppi del caso e a fornirle tutti i documenti necessari al trattamento del sinistro.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta ad Assista esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e l'assicurato.

C4

Procedimento arbitrale

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, Assista notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento l'assicurato risponde personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei suoi diritti. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine di 90 giorni, si ritiene vi abbia rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se, dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta un processo a sue spese e, con sentenza cresciuta in giudicato, ottiene una soluzione più favorevole di quella formulata per scritto da Assista o risultante dal procedimento arbitrale, Assista assume le spese nella misura delle prestazioni assicurate.

C5

Violazione degli obblighi

Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione.

In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, Assista impartisce all'assicurato un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch